

CIRCOLARE N. 39 DEL 14/09/2022

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Semplificazioni” contenente una serie di misure in materia di semplificazioni fiscali. Nell’iter di conversione sono state confermate le seguenti disposizioni:

- *soppressione dell’esterometro per gli acquisti di beni/servizi territorialmente non rilevanti in Italia di importo non superiore a € 5.000;*
- *differimento dal 16.9 al 30.9 del termine di invio della Comunicazione della liquidazione periodica IVA del secondo trimestre;*
- *modifica “formale” delle disposizioni in materia di deduzioni IRAP per il personale dipendente;*
- *proroga al 31.12.2022 del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.*

Sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:

- *possibilità di conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto;*
- *estensione dell’utilizzo del mod. F24 ad ulteriori imposte / tasse/ contributi;*
- *soppressione dell’obbligo di rispetto dei limiti UE degli “aiuti di Stato” da parte delle imprese beneficiarie dei crediti energetici.*

Recentemente, sulla G.U. 19.8.2022, n. 193 è stata pubblicata la Legge n. 122/2022 di conversione del DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni". In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte alcune novità, di seguito illustrate.

TENUTA / CONSERVAZIONE CONTABILITÀ - Art. 1, comma 2-bis

In sede di conversione, con la modifica del comma 4-quater dell'art. 7, DL n. 357/94, è stata introdotta la possibilità, oltre che di tenere, anche di conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva effettuata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale.

DATI 8 - 5 - 2% INVIATI TELEMATICAMENTE DAL SOSTITUTO - Art. 2

Sono confermate le disposizioni contenute nel nuovo comma 2-bis dell'art. 37, D. Lgs. n. 241/97 ai sensi del quale il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale (come comunicato ai propri sostituiti entro il 15.1 di ogni anno) è tenuto a:

- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta (come già previsto in passato);
- consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (come già previsto in passato);
- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8- 5 - 2 %, entro i termini differenziati in base alla data di presentazione della dichiarazione, come già previsto in passato e di seguito riportato.

<i>Data presentazione dichiarazione da parte del sostituto</i>	<i>Termine invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate da parte del sostituto</i>
entro il 31.5	15.6
dall'1.6 al 20.6	29.6
dal 21.6 al 15.7	23.7
dal 16.7 al 31.8	15.9
dall'1.9 al 30.9	30.9

Entro tali termini va altresì comunicato il risultato finale delle dichiarazioni fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4-bis, DM n. 164/99 (comunicazione del risultato finale della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al sostituto per le operazioni di conguaglio);

- conservare fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione, oltre alla copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, anche le schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 ‰.

Quanto sopra trova applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022 (periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del Decreto in esame) e pertanto dal mod. 730/2023.

A seguito di tale novità non troverà più applicazione quanto disposto dal vigente comma 1 del citato art. 17. Ciò comporta che il sostituto non potrà più consegnare all'Agenzia delle Entrate le buste relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 ‰ dei propri sostituiti.

TERMINI INVIO LIPE E MOD. INTRA - Art. 3, commi 1, 2 e 3

Il differimento di alcune scadenze fiscali originariamente previsto, ha subito alcune modifiche in sede di conversione. In particolare:

- è confermata la modifica dell'art. 21-bis, comma 1, DL n. 78/2010 che ha disposto il differimento dal 16.9 al 30.9 del termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;
- è stato ripristinato, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (in precedenza entro il mese successivo al periodo di riferimento), il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. Intra):
 - delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
 - delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.

Considerato che la nuova disposizione è entrata in vigore il 20.8.2022, si ritiene che il "nuovo" termine sia applicabile già ai mod. Intra relativi al mese di luglio che pertanto devono essere presentati entro il 25.8.2022.

LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - Art. 3, commi 4 e 5

Relativamente all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l'altro, che:

- se l'importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo relativa a tali

trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta riferita al terzo trimestre (30.11).

È confermato che, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.

DIFFERIMENTO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - Art. 3, comma 6

È confermato il differimento al 30.9.2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per il 2020 e per il 2021.

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI - Art. 3, comma 6-bis

Relativamente agli obblighi di pubblicità/trasparenza riguardanti la percezione di contributi pubblici previsti dall'art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 124/2017, in sede di conversione è stata introdotta la possibilità di assolvere tale adempimento nell'ambito della Nota integrativa al bilancio d'esercizio (in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sul portale digitale dell'associazione di categoria) anche per i soggetti che scelgono di redigerla pur non essendone obbligati.

In tal caso l'adempimento va assolto nel termine previsto per la redazione del bilancio, anziché entro il 30.6 dell'anno successivo all'erogazione del beneficio.

ESTENSIONE UTILIZZO MOD. F24 - Art. 3-bis

In sede di conversione è stata disposta l'estensione della possibilità di versamento/compensazione tramite il mod. F24 ad ulteriori imposte/tasse/contributi spettanti allo Stato, Enti Territoriali/Previdenziali, rispetto a quelle attualmente previste.

L'individuazione di tali nuove tipologie di imposte / tasse / contributi è demandata al MEF.

EROGAZIONE RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI - Art. 5

È confermata l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'art. 28, D. Lgs. n. 346/90 in base al quale i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate spettanti al de cuius, salvo diversa comunicazione degli interessati, sono erogati per l'importo corrispondente alla rispettiva quota

A di 15

ereditaria, ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge.

Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate e riversare alla stessa l'importo erogato.

DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA - Art. 6

L'art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 175/2014 prevede una limitazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate all'effettuazione dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

In particolare se la dichiarazione precompilata è trasmessa:

- senza modifiche rispetto ai dati già presenti nel modello;

oppure

- con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (come, ad esempio, variazione dei dati anagrafici o del sostituto d'imposta);

non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati.

Inoltre, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche dei dati, tramite

un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti dell'intermediario stesso.

In tal caso, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 5, il controllo da parte dell'Agenzia è effettuato con riguardo alla corretta apposizione del visto di conformità anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Sono confermate le modifiche apportate ai commi 1 e 3 del citato art. 5 a seguito delle quali la dichiarazione precompilata presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta/un CAF/un professionista abilitato:

- senza modifiche, non è soggetta al controllo formale dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi;
- con modifiche, è soggetta al controllo formale ma lo stesso non riguarda i dati non modificati delle spese sanitarie.

Il CAF / professionista abilitato tramite il quale la dichiarazione è presentata è comunque tenuto a verificare la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata ma non è tenuto a conservazione la documentazione esibita dal contribuente.

In caso di difformità, l'Agenzia effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022, ossia dal mod. 730/2023.

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA - Art. 6-bis

5 di 15

Per effetto dell'introduzione, in sede di conversione, del nuovo comma 5-bis all'art. 6, Legge n. 212/2000, c.d. "Statuto del contribuente", l'esito negativo dell'attività istruttoria nei confronti del contribuente (già informato dell'avvio di quest'ultima) va comunicato dall'Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla conclusione della stessa.

Ciò non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La definizione delle modalità di comunicazione (anche mediante SMS, posta elettronica anche non certificata o AppIO) è demandata all'Agenzia delle Entrate.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le procedure dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (avvisi bonari).

RISCOSSIONE CON PIGNORAMENTO / IPOTECA E VENDITA DIRETTA IMMOBILI - Art. 6-ter

In sede di conversione è stato introdotto all'art. 52, DPR n. 602/73 il nuovo comma 2-quinquies in base al quale, nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, il debitore ha la possibilità di procedere alla vendita diretta di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale (quali, ad esempio, fabbricati in corso di costruzione / collabenti / in corso di definizione, lastrici solari o aree urbane), al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle Entrate, su richiesta presentata dal debitore all'Agente.

Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'Agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'Agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'art. 17, comma 3, lett. a), D. Lgs. n. 112/99.

Le predette disposizioni sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data del 20.8.2022.

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:

- il contratto sia stipulato con l'assistenza di almeno una delle Organizzazioni/Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. "contratti assistiti");
- la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un'apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all'Accordo Territoriale vigente (c.d. "contratti non assistiti").

In sede di conversione:

- è confermato che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, DM 16.1.2017) può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce;

- è introdotta la puntualizzazione che quanto sopra trova applicazione a condizione che i contratti stipulati successivamente abbiano il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata l'attestazione.

DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO-IMPRESE - Art. 8

Sono confermate le modifiche apportate all'art. 83, comma 1, TUIR a seguito delle quali:

- l'esclusione dall'applicazione del c.d. "principio di derivazione rafforzata" è circoscritta alle micro-imprese ex art. 2435-ter, C.c. che non hanno "optato" per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Di conseguenza in caso di redazione del bilancio in forma ordinaria, anche per tali soggetti *"valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai ... principi contabili"*.

La novità in esame consente alle micro-imprese di evitare la gestione di un "doppio binario" determinato dal fatto che, in relazione ad alcune poste contabili, non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili;

- i criteri di imputazione temporale hanno effetto ai fini fiscali anche con riferimento alle voci di bilancio contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili. Nella citata Relazione illustrativa è specificato che tale previsione

"evita ... alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRES/IRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento".

In sede di conversione è stato inoltre disposto che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili di cui all'art. 83, comma 1, quarto periodo, TUIR, rilevano anche ai fini IRAP.

Sia ai fini IRES che ai fini IRAP è disposta la non applicabilità delle predette novità ai componenti negativi di reddito/del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98, corrispondente al termine di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 (31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione/31.12 del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa).

Le disposizioni in esame sono applicabili dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia, in generale, a decorrere dal 2022.

ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA – Art. 9, comma 1

È confermata, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (in generale, dal 2022) l'abrogazione della disciplina di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011,

7 di 15

in base alla quale sono considerate “di comodo” le società c.d. “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

- risultano in perdita per 5 periodi d’imposta consecutivi;
- in un quinquennio:
 - risultano in perdita per 4 periodi d’imposta;
 - per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto

determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94.

Nella citata Relazione illustrativa il Legislatore evidenzia che per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l’Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell’accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell’imprenditore.

Di conseguenza l’abrogazione della predetta disciplina è collegata al fatto che

“non vi è ragione ... per dare ingresso a meccanismi automatici che, proprio per tale loro natura, possono rivelarsi ingiustamente penalizzanti, in special modo in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuale”.

ABROGAZIONE ADDIZIONALE IRES – Art. 9, comma 2

É confermata, a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2020 (in generale, dal 2021), l’abrogazione dell’addizionale IRES di cui all’art. 3, Legge n. 7/2009 (pari al 4% dell’utile) applicabile alle società / enti commerciali residenti in Italia:

- che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce di bilancio d’esercizio;
- emittenti azioni / titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- con una capitalizzazione superiore a € 20 miliardi determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato.

DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI - Art. 10

Sono confermate le modifiche “formali” all’art. 11, D. Lgs. n. 446/97 relativo alla deduzione IRAP del costo da lavoro dipendente.

In sede di conversione è precisato che le specifiche deduzioni per il personale dipendente a tempo spettano per i soggetti che determinano il valore della produzione:

- ai sensi degli artt. da 5 a 9 del citato art. 11;
- ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 10-bis, D. Lgs. n. 446/97.

8 di 15

Inoltre, stante l'applicazione delle predette modifiche già a decorrere dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (ossia, in generale, dal 2021), il Legislatore riconosce "la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte".

Tale possibilità, ora disciplinata normativamente, è stata "anticipata" dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 15.7.2022, n. 40/E.

ESTENSIONE TERMINI APPROVAZIONE MODELLI DI DICHIARAZIONE - Art. 11

L'art. 1, comma 1, DPR n. 322/98 stabilisce che:

- entro il 31.1 devono essere approvati i modelli delle dichiarazioni dei redditi / IRAP relative all'anno precedente nonché, in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta al 31.12 dell'anno precedente a quello di approvazione;
- entro il 15.1 deve essere approvato il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta dell'anno in cui il modello deve essere utilizzato.

L'art. 2, comma 3-bis del citato DPR n. 322/98 prevede inoltre che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica degli stessi sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate entro il 15.2.

In sede di conversione è confermata l'uniformazione delle scadenze sopra evidenziate al 28.2 (29.2 per gli anni bisestili).

ESTEROMETRO - Artt. 12 e 13

È confermata la riformulazione del comma 3-bis dell'art. 1, D. Lgs. n. 127/2015 in base alla quale l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso/da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. "esterometro") non è richiesto, oltre che nel caso in cui l'operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche per gli acquisti di beni/servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione).

È confermato inoltre il differimento alle operazioni effettuate dall'1.7.2022 (in luogo dell'1.1.2022) dell'applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D. Lgs. n. 471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili, per l'omessa /errata trasmissione dei dati delle operazioni in esame. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di € 200, se l'invio è effettuato entro 15 giorni ovvero se nello stesso termine è effettuato l'invio corretto dei dati.

TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO - Art. 14

Per effetto della modifica degli artt. 13, commi 1 e 4 e 19, comma 1, DPR n. 131/86, è confermato il differimento da 20 a 30 giorni del termine:

- per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;
- per la “denuncia”, a carico delle parti contraenti/relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione/verificarsi degli eventi che danno luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta di registro.

La nuova previsione, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, è finalizzata a “garantire un lasso temporale maggiore per l’espletamento degli adempimenti e allineare le disposizioni vigenti al termine più ampio già previsto per alcuni tipi di atti, come i contratti di locazione”.

PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO - Art. 15

È confermata l’introduzione del nuovo comma 596-bis all’art. 1, Legge n. 147/2013 con il quale è disposta la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di estendere le modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.

MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L’ESTERO - Art. 16

È confermata la nuova formulazione dell’art. 1, comma 1, DL n. 167/90 che dispone la riduzione da € 15.000 a € 5.000 dell’importo delle operazioni che gli intermediari bancari/operatori finanziari/operatori non finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da/verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati per conto/a favore di persone fisiche, enti non commerciali/società semplici e associazioni professionali. Peraltro non è più richiesta l’individuazione delle operazioni “frazionate”.

La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

ESENZIONE IVA PRESTAZIONI SANITARIE - Art. 18, comma 1, lett. a)

Intervenendo sull’art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 è confermato che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi/cura/riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie “riconosciute”

“si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”.

La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni rese da case di ricovero e cura non convenzionate con il sistema sanitario e quest'ultima acquista la prestazione sanitaria da un professionista che applica l'esenzione in esame. In tale fattispecie l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista sanitario.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa ora, nel caso in cui una prestazione sia resa al paziente da una determinata struttura avvalendosi di un professionista, in un rapporto "trilaterale" in cui la prestazione è resa dal professionista alla struttura e da quest'ultima al paziente, l'esenzione trova applicazione sia per la prestazione resa dal professionista alla struttura sia per la prestazione resa dalla struttura al paziente.

IVA AL 10% PER "RICOVERO E CURA" NON ESENTE E ACCOMPAGNATORI Art. 18, comma 1, lett. b)

È confermata la modifica del n. 120 della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede l'aliquota IVA ridotta del 10% oltre che per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6, Legge n. 217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari anche alle:

- prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 18 e 19;
- prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate.

Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il ricovero è presso i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19.

DELIBERA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Art. 20

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dall'art. 1, comma 2, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), è confermata la possibilità per i Comuni di deliberare la misura dell'addizionale comunale IRPEF entro il 31.7.2022 (anziché entro il termine del 31.3 fissato dal comma 7 del citato art. 1).

È inoltre confermato che, per i Comuni per i quali:

- nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale differenziate per scaglioni di reddito;
- e
- non viene adottata la predetta delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni entro il 31.7 oppure la stessa non viene trasmessa al MEF entro il 20.12 per la pubblicazione sul sito Internet dello stesso ai sensi dell'art. 14, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011;

l'addizionale comunale IRPEF per il 2022 si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nel 2021, con eliminazione dell'ultima.

11 di 15

PROROGA REVERSE CHARGE CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP - Art. 22

È confermata la proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2026 dell'applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 8, DPR n. 633/72.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISA - Art. 24

Sono confermate le novità relative alle disposizioni in materia di ISA.

TRASMIGRAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE - Art. 25-bis

Con l'aggiunta di un nuovo periodo al comma 2 dell'art. 54, D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in sede di conversione è stato disposto che nel computo dei 180 giorni entro i quali il RUNTS deve richiedere agli Enti pubblici territoriali le eventuali informazioni / documenti mancanti e verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione non va tenuto conto del periodo compreso tra l'1.7.2022 e il 15.9.2022.

ENTI TERZO SETTORE - Art. 26

Con la modifica dell'art. 104, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è confermata l'applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l'iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell'UE a decorrere dall'operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

In sede di conversione è stato disposto tra l'altro che:

- le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, ossia quelli determinati includendo, oltre ai costi diretti, quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari;
- le predette attività si considerano non commerciali se i ricavi non superano di oltre il 6% (in precedenza 5%) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre 3 periodi d'imposta consecutivi (in precedenza 2);
- i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali/contributi e offerte erogate da Amministrazioni pubbliche non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli Enti del Terzo Settore di natura non commerciale ex art. 79, comma 5, D. Lgs. n. 117/2017;
- i proventi non commerciali conseguiti da OdV e APS si considerano entrate derivanti da attività non commerciali;

12 di 15

- per tutti gli Enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro è applicabile in misura fissa (200) agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale accreditate/convenzionate con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs n. 165/2001, con l'UE/Amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- sono esenti IVAFE i prodotti finanziari, i c/c e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli Enti del Terzo Settore.

ADEGUAMENTO STATUTI ENTI TERZO SETTORE - Art. 26-bis

In sede di conversione è stato prorogato al 31.12.2022 (in precedenza 31.5) il termine entro il quale gli Enti del Terzo Settore possono adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore tramite la modalità semplificata di approvazione in assemblea ordinaria.

REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO - Art. 35, commi 1 e 2

È confermata la proroga dei termini di registrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA).

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione/autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione/autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:

- ◆ al 30.6.2023 il termine in scadenza nel periodo 22.6 - 31.12.2022;
- ◆ al 31.12.2023 il termine in scadenza nel periodo 1.1 - 30.6.2023;

per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C (2020) 1863 final.

Va evidenziato che alla proroga in esame è collegato il differimento al 30.11.2022 dell'invio da parte del contribuente della dichiarazione attestante che l'importo complessivo degli aiuti COVID-19 fruiti non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, come disposto dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22.6.2022.

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021 - Art. 35, comma 4

È confermata la proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021 di cui all'art. 1, comma 769, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Come desumibile dalla citata Relazione illustrativa

"l'esigenza di differire il termine in questione è dettata dalla circostanza che attualmente l'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che la presentazione della dichiarazione debba essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione

12 di 15

dell'imposta. Per quanto riguarda la dichiarazione per l'anno di imposta 2021, è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l'altro, è presente un apposito campo dedicato alla «Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato», che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica del COVID-19. Pertanto ... il differimento al 31 dicembre consentirà ai contribuenti di disporre di un lasso di tempo più ampio e di presentare al comune una dichiarazione utile per l'acquisizione delle informazioni relative agli aiuti COVID-19».

In sede di conversione la proroga al 31.12.2022 è stata estesa anche alla dichiarazione IMU degli enti non commerciali prevista dal comma 770 del citato art. 1, il cui termine è scaduto il 30.6.2022.

INCENTIVI MOTOVEICOLI ELETTRICI - Art. 40-bis

In sede di conversione è stato disposto il “dirottamento” di una parte (€ 20 milioni) delle risorse destinate per il 2022 alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni CO2 di 21-60 g/km (autovetture ibride plug-in) verso il fondo, previsto per incentivare l'acquisto di ciclomotori/motoveicoli elettrici a 2, 3 o 4 ruote elettrici.

CESSIONE CREDITI DA DETRAZIONI EDILIZIE - Art. 40-quater

Con l'abrogazione, in sede di conversione, del comma 3 dell'art. 57, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, quanto disposto dall'art. 121, DL n. 34/2020 così come da ultimo modificato dall'art. 14 del citato DL n. 50/2022, riguardante le possibili cessioni del credito derivante dalla detrazione per interventi edilizi/di riqualificazione energetica non fruita direttamente dall'avente diritto, risulta applicabile anche ai crediti la cui opzione per lo sconto in fattura/prima cessione è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate prima dell'1.5.2022.

Si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 14 all'art. 121, DL n. 34/2020, ferme restando la prima cessione “libera” ad un qualsiasi soggetto terzo e le successive due cessioni nell'ambito del sistema bancario/finanziario/assicurativo, è riconosciuta sempre a banche e società appartenenti ad un gruppo bancario la possibilità di scegliere di cedere il credito acquisito “a soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 206/2005”, ossia ad un soggetto diverso dal consumatore/utente “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, correntista della banca/banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

ABROGAZIONE LIMITI DE MINIMIS CREDITI ENERGETICI - Art. 40-quater

In sede di conversione, a seguito dell'abrogazione del comma 3-ter dell'art. 2, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti" è venuto meno l'obbligo di rispettare i limiti UE in materia di aiuti "de minimis" per le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta energetici.

VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE - Art. 45, comma 3-octies

Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, in sede di conversione è stata prevista per i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali, nel 2022 (esercizio in corso al 20.8.2022), la possibilità di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, ossia non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata dal MEF con un apposito Decreto.

FONTI NORMATIVE:

- DL n. 73/2022, convertito dalla Legge n. 122/2022

Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza:

<http://www.studiobusani.it/contatti/>